

Approvato con deliberazione
C.C. n. 21 del 24.07.2014

“Regolamento comunale per la partecipazione alla democrazia partecipata” per la determinazione e la destinazione delle somme trasferite al Comune ex art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014 ss.mm.ii.

ARTICOLO 1

Principi e finalità

Il comune di Milo rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie. Col presente Regolamento si intende rendere effettivo il diritto alla partecipazione, a svolgere in maniera più efficace le proprie funzioni e a rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni. La partecipazione dei cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità, viene individuata come uno strumento di graduale riequilibrio dei rapporti tra Cittadini e Comune. Oggetto del processo è la quota parte del bilancio di previsione relativa ai trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia partecipata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014 ss.mm.ii.

ARTICOLO 2

Aventi diritto al voto

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del comune, ovvero:

- I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto sedici anni di età;
- Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale;

mentre sono esclusi:

- chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organismi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana oltre dello Stato e degli enti locali previsti dal Test Unico degli EE.LL.;
- chiunque ricopra incarichi di consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;
- coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;
- associazioni no profit, presenti sul territorio nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici;
- i dipendenti del Comune.

ARTICOLO 3

Fasi della partecipazione

La partecipazione si struttura nelle seguenti fasi:

PRIMA FASE – definizione del budget a disposizione

SECONDA FASE – informazione

TERZA FASE – raccolta delle proposte

QUARTA FASE – verifica e valutazione

QUINTA FASE – documento di partecipazione

ARTICOLO 4

Prima fase – Definizione del Budget

Annualmente, la Giunta Comunale definisce una quota pari al **2%** dell'assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Sicilia da utilizzare con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 s.m.i.

ARTICOLO 5

Seconda fase – Informazione

La fase iniziale della partecipazione riguarderà l'informazione che sarà garantita attraverso iniziative volte a realizzare la massima inclusione della cittadinanza ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità e chiarezza. A tal proposito il Comune renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito **avviso pubblico** nella sezione del sito internet del Comune e mediante diffusione attraverso i social riconducibili al Comune di Milo.

ARTICOLO 6

Terza fase – Racconta delle proposte

Entro il termine stabilito dall'avviso di informazione, ogni soggetto potrà far pervenire un proprio contributo, sotto forma di osservazione e proposta, che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione e presentato sulla base di quanto indicato nell'avviso pubblico stesso. La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet dell'Ente. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 9 e ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione.

ARTICOLO 7

Quarta fase – Verifica e Valutazione

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico saranno valutate da un apposito tavolo tecnico. I criteri con i quali si valuteranno le proposte sono i seguenti:

- fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal l'Ente;

- caratteristica dell'innovazione;
- stima dei costi;
- stima dei tempi di realizzazione;
- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

L'insieme dei soggetti che hanno presentato le proposte costituiranno l'Assemblea dei cittadini.

Il Tavolo tecnico sarà composto dai Responsabili dei servizi interessati, dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori con delega a trattare le aree tematiche oggetto dell'indagine, e da un rappresentante eletto dall'assemblea tra soggetti che non rivestono incarichi politici a qualsiasi livello.

Il Responsabile dell'Area amministrativa coordina e sovrintende tutta la fase.

ARTICOLO 8

Documento di partecipazione

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato "Documento di partecipazione". Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla giunta comunale. Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito internet del Comune.

ARTICOLO 9

Aree tematiche

Possono essere oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative a **politiche giovanili, politiche ambientali, e politiche di conclamato interesse pubblico e sociale.**

ARTICOLO 10

Il monitoraggio e la verifica

Ai fini della valutazione e verifica degli interventi oggetto del presente regolamento, i risultati raggiunti verranno esplicitati all'intera popolazione. A seguito della realizzazione degli interventi oggetto del presente regolamento, la cittadinanza potrà esprimere il gradimento sui risultati raggiunti.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale on-line dell'Ente, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 169/2003 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti.

ARTICOLO 13

Pubblicità regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, è tenuta a disposizione del pubblico che ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del comune nella sezione "Regolamenti"